



Prefettura di Pesaro e Urbino

MISURE DI CONTENIMENTO AL FENOMENO DEL CORONAVIRUS IN VIGORE DALL'8 MARZO 2020 AL 3 APRILE 2020 NELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Evitare ogni spostamento

Sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, è consentito spostarsi solo in presenza delle seguenti situazioni:

- esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute.

E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

- Salute e rispetto della quarantena

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 gradi) è fortemente raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, consultando il proprio medico curante.

Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora.

- Sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche presso nidi, scuole e Università

Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.



Prefettura di Pesaro e Urbino

- **Sospensione delle manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche**

E' sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

- **Chiusura di musei e biblioteche**

Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

- **Limitazione dell'apertura di ristoranti e bar dalle 6 alle 18, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro**

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività.

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle summenzionate, a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.

- **Chiusura delle medie e grandi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, para farmacie e punti vendita generi alimentari)**

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei



Prefettura di Pesaro e Urbino

mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell'attività.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività in caso di violazione.

- Sospensione delle attività presso palestre, piscina, centri sportivi

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

- Luoghi di culto. Sospensione delle cerimonie civili e religiose, compresi i riti funebri

L'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

- Competizioni ed eventi sportivi

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.



Prefettura di Pesaro e Urbino

- **Chiusura degli impianti nei comprensori sciistici**

- **Ricorso a ferie e congedo**

Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l'applicazione del lavoro agile.

- **Sospensione dei concorsi**

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.

Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- **Sospensione della fruizione dei congedi**

Sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

- **Riunioni in videoconferenza**

Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.



Prefettura di Pesaro e Urbino

- Sospensione degli esami di guida

Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede nel territorio provinciale. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga dei termini di cui agli artt. 121 e 122 CdS a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione di tale sospensione.